

Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 60

(Norma transitoria)

1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:

a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/1999 ;

b) al riconoscimento di distretti artigianali ai sensi dell' articolo 70 della legge regionale 12/2002 ;

c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali;

d) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, ancorché composta da soli soggetti privati.

(1)

2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999 , provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.

3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.

Note:

1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 55, lettera b), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.